

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

**Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.**

**Art. 13**

*(Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari)*

**1.** Il libro fondiario è pubblico ed è consultabile in presenza del personale tavolare, anche attraverso la banca dati informatica, mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare, con facoltà di prenderne copia.

**2.** La consultazione e il rilascio di copie della banca dati informatica sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.